

Norme di comportamento sulle strade

Campagna di salvataggio 2006 – Progetto ROSPI/Toads Project

Considerando che:

qualunque cantiere stradale deve rispettare il disciplinare tecnico emanato con il D.M. del 10 luglio 2002, dove sono contenute istruzioni esplicative per il segnalamento temporaneo. Per la sicurezza di chi lavora nel cantiere (con questo termine si intende qualsiasi anomalia presente sulla strada, anche un incidente) e per gli utenti della strada, il segnalamento temporaneo deve informare gli stessi utenti, guidarli e convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale. La segnaletica da adottare dovrà poi soddisfare di volta in volta tutte le caratteristiche nuove che si presentano, ad esempio in funzione delle particolari condizioni ambientali come potrebbe essere una pioggia intensa.

Questo disciplinare viene dato ai responsabili della messa in opera e del mantenimento in efficienza della segnaletica temporanea, definita dall'art. 21 del CDS e dagli artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CDS. In particolare il posizionamento della segnaletica temporanea deve essere oggetto di un provvedimento adottato dall'autorità competente (la Provincia quale ente proprietario o gestore di una strada provinciale o il compartimento regionale ANAS per le strade statali), salvo i casi di urgenza: non è il caso di una Campagna di conteggio-salvataggio di Anfibi che è un intervento che può essere programmato.

Quindi:

- qualsiasi anomalia sulla strada non può essere segnalata con una cartellonistica improvvisata ma deve rispettare degli schemi indicati nel D.M. del 10 luglio 2002;
- occorre un provvedimento dell'autorità competente per effettuare qualsiasi tipo di intervento sulla strada che può arrecare pericolo agli altri utenti;
- deve essere individuata una figura ben precisa in qualità di responsabile della messa in opera della segnaletica temporanea.

Ciò premesso, non essendo sempre possibile soddisfare tali requisiti che comporterebbero l'individuazione di un responsabile effettivo dell'intervento di volontariato e che la posa di una segnaletica improvvisata comporterebbe delle responsabilità, per le persone che hanno eseguito l'opera e indirettamente dei committenti, in particolare in circostanze in cui si verificano incidenti o semplicemente per l'urto di un veicolo contro una segnaletica non posizionata a regola d'arte e/o non autorizzata, si ritiene di:

NON POSIZIONARE ALCUNA SEGNALETICA LUNGO LE STRADE INTERESSATE DALLE ATTIVITA' DI CONTEGGIO-SALVATAGGIO DI ANFIBI.

Tenuto conto però:

- che gli anfibi sono in declino a causa della elevata mortalità lungo le strade che attraversano le loro rotte migratorie verso i luoghi di riproduzione;
- che la Regione Lombardia ha invitato esplicitamente tutti gli Enti preposti ad intervenire per la salvaguardia degli anfibi in particolare in ottemperanza della L.R. n.33/1977;

- che diversi volontari si recano autonomamente in questi luoghi oggetto della migrazione per intervenire al loro salvataggio, non coordinati da alcuna persona o associazione;

in attesa che gli Enti preposti si attivino per una soluzione definitiva per la salvaguardia di questi animali che escluda la presenza di persone in loco o che vengano individuate delle soluzioni con l'autorità competente per la realizzazione di cantieri temporanei, è necessario istruire quanti si recano nelle zone di salvataggio affinché vengano rispettate le normative del Codice della Strada.

Le barriere necessarie a convogliare e/o a fermare gli anfibi in migrazione dovranno essere posizionate preferibilmente in punti distanti dalla sede stradale.

Nel momento in cui il volontario (pedone) si sposta lungo la strada o la attraversa per recarsi sul lato opposto con l'intento di rilasciare gli animali raccolti, ovvero quando staziona sulla carreggiata per raccogliere il rospo, deve rispettare l'art. 190 del CDS (D.Lgs. 285/1992), in particolare:

I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

Dunque ogni volontario sarà responsabile del suo comportamento scorretto, in particolare se ciò è causa di pericolo per gli altri utenti.

Naturalmente anche i pedoni hanno dei diritti nei confronti dei veicoli che circolano sulla strada, come regolamentato dall'art. 191 del CDS:

Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Oltre al fatto che i conducenti dei veicoli devono ridurre la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve ecc. e occorrendo anche fermarsi quando i pedoni che si trovano sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento (art. 141 del CDS).

Si invitano quindi tutti i volontari a rispettare le norme di comportamento, in particolare all'approssimarsi di un veicolo, ed a prendere nota (numero di targa) dei veicoli che hanno comportamenti che violano le misure di sicurezza previste dal CDS, per eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

Anche se l'operazione di salvataggio non può configurarsi come un cantiere stradale,

SI INVITANO I VOLONTARI AD ADOTTARE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA RENDENDOSI VISIBILI MEDIANTE L'IMPIEGO DI GIUBBETTI CATARIFRANGENTI.

a cura di Mirco Cappelli
Referente "Progetto ROSPI" in Nesso-Lezzeno di Como

visto e approvato da Vincenzo Ferri
Coordinatore scientifico nazionale "Progetto ROSPI-Toads Project"

Li, 28.3.2006